

ATTI PARLAMENTARI

IX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LXXXIII

n. 1

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

(Articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798)

**Presentata dal Ministro dei Lavori Pubblici, Presidente delegato del
Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo per l'attuazione degli
interventi per la salvaguardia di Venezia**

(NICOLAZZI)

Presentata alla Presidenza il 13 giugno 1986

PAGINA BIANCA

P R E M E S S E

E' noto come il problema della salvaguardia, del recupero architettonico, urbanistico ed ambientale di Venezia e della rivitalizzazione del suo tessuto socio-economico sia da diversi anni in primo piano all'attenzione del Governo e del Parlamento che, partendo dalla considerazione della "tipicità" e "specialità" dei problemi veneziani, hanno ritenuto di dover approntare, per la loro soluzione, strumenti legislativi speciali - la legge 16 aprile 1973, n. 171, prima, e la legge 29 novembre 1984, n. 798, poi - ipotizzanti cioè forme, procedure ed interventi al di fuori del contesto legislativo ed amministrativo ordinari.

L'esperienza di più di un decennio di applicazione della legge n. 171/1983 ha tuttavia evidenziato, accanto a taluni inconvenienti e difficoltà applicative, la necessità di attivare meccanismi poliennali di finanziamento, in grado di rendere rapidamente utilizzabili le disponibilità finanziarie già previste per la salvaguardia di Venezia, di ridefinire "iter" procedurali più snelli ed accelerati necessari alla prosecuzione degli studi, delle progettazioni, delle sperimentazioni e delle realizzazioni connesse - richiedenti unitarietà di impostazione e di svolgimento - diretti a porre al più presto la città al riparo dai danni delle acque alte e a realizzare il recupero nonché il controllo dell'equilibrio idrogeologico della laguna.

Si è giunti così, a conclusione di un rilevante impegno

che ha interessato anche e soprattutto la Regione e gli Enti locali, alla legge 29 novembre 1984, n. 798 che, sostanzialmente collocata nell'alveo normativo delineato dalla precedente legge speciale, ha ridefinito il quadro istituzionale di articolazione degli interventi ed ha previsto risorse finanziarie, moduli organizzativi e strumenti di coordinamento per ricondurre ad unità tutto l'insieme degli interventi pubblici per la salvaguardia di Venezia.

La novità essenziale della legge n. 798/1984 può rinvenirsi nella costituzione prevista dall'articolo 4 di un Comitato misto presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dei Lavori Pubblici, e composto dai Ministri per i Beni Culturali ed Ambientali, della Marina Mercantile, per l'Ecologia, per il Coordinamento delle iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica, dal Presidente della Giunta Regionale del Veneto, dai Sindaci dei Comuni di Venezia e Chioggia o loro delegati e da due rappresentanti dei restanti Comuni interessati.

Al Comitato sono demandate funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sulla attuazione degli interventi previsti dalla stessa legge.

Di particolare significato è poi l'attribuzione a detto organismo del compito di formulare suggerimenti e pareri circa eventuali diverse ripartizioni degli stanziamenti complessivi autorizzati in relazione a particolari esigenze connesse all'attuazione dei singoli programmi di intervento.

E' evidente come il Comitato misto rappresenti il punto di coagulo e di raccordo di organi esponenti di realtà diverse

ma tutti chiamati, in vario modo, a concorrere all'attuazione del dettato legislativo, nonché la sede idonea a sincronizzare fasi di intervento, riformulare scale di priorità, suggerire opzioni ed alternative di strategie operative.

Il richiamato art. 4, in linea con un orientamento del Parlamento, ormai consolidato, tendente ad esercitare un'azione di puntuale verifica sulle fasi di attuazione di provvedimenti legislativi di particolare rilevanza, dispone, inoltre, che il Comitato trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

A tale adempimento si ottempera con il presente rapporto, la cui presentazione non avviene nel rigoroso rispetto del termine fissato dalla legge, cioè contestualmente alla presentazione del disegno di legge relativo alla formazione del bilancio annuale dello Stato, a causa dei ritardi registrati nell'avvio delle complesse procedure attuative della legge, coinvolgenti una pluralità di livelli istituzionali e, anche a livello centrale, numerose Amministrazioni dello Stato.

Interventi di competenza dello Stato (articolo 3 legge 799)

Sin dalla seduta di insediamento avvenuta in data 18 febbraio 1985, il Comitato misto ha affrontato il delicato problema dell'affidamento dei lavori relativi alla chiusura delle bocche.

Tenuto conto delle caratteristiche eccezionali, della complessità ed originalità degli interventi da effettuare nel triennio 1984-1986 che - così come indicato alle lettere (lett. a), c) ed l)), riguardano:

- 1) studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto ed all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa dei centri storici dalle acque alte eccezionali;
- 2) marginamenti lagunari;
- 3) aggiornamento degli studi sulla laguna, con particolare riferimento ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto in laguna di petroli e derivati, a ripristinare i livelli di profondità dei canali, nonché all'apertura delle valli da pesca, ha riconosciuto l'opportunità di procedere mediante l'affidamento in concessione.

Poiché già nel corso del 1984, con fondi residui della prima legge per la salvaguardia di Venezia (legge 16.4.1973, n. 171), il Ministero dei LL.PP. aveva stipulato una prima convenzione con il Consorzio Venezia-Nuova, che riunisce imprese e studi ingegneristici di alta qualificazione, per l'esecuzione di un primo lotto di studi ed opere sperimentali e per l'istituzione di un primo nucleo di un servizio informativo, il Comitato ha ravvisato l'opportunità di stipulare con il medesimo Consorzio una nuova convenzione-quadro, con la quale sono stati definiti gli interventi, e le modalità operative, nonché le clausole e le pattuizioni di natura

contrattuale che dovranno disciplinare le singole concessioni stralcio relative alle fase successive dei programmi di intervento, individuate sulla base delle indicazioni contenute nel voto n. 209 del 27.5.1982 del Consiglio Superiore dei LL.PP. espressamente richiamato dal legislatore quale costante punto di riferimento per l'impostazione tecnico-progettuale degli interventi sulla laguna.

Il ricorso all'affidamento in concessione ad un unico soggetto, oltre che risultare rispondente ai principi posti dal legislatore con la speciale disposizione derogatoria di cui all'articolo 3, penultimo comma, della legge n. 798/1984, trova giustificazione sostanziale nelle caratteristiche eccezionali degli interventi da effettuare.

Questi ultimi postulano, infatti, la necessità di attuare una sperimentazione permanente su un sistema fortemente integrato che deve essere obbligatoriamente condotta da un unico soggetto in una visione unitaria dei problemi e dei risultati.

Dal carattere sperimentale dell'intervento scaturisce l'esigenza di procedere per fasi successive, alternando ricerche, progettazioni esecutive, realizzazioni e gestioni di singoli impianti, che si intersecano in una sequenza logica e cronologica che allo stato è prevedibile solo per grandi linee.

E' importante sottolineare che l'utilizzo del sistema della concessione, ben più duttile di quello dell'appalto, non comporta alcuna spoliazione delle strutture pubbliche; momento veramente essenziale è, infatti, la verifica dei risultati e la determinazione degli indirizzi, esigenza di cui si è tenuto particolarmente

conto in sede di definizione dei contenuti della convenzione, per garantire un controllo continuativo ed incisivo sull'azione del concessionario in modo che la reale gestione degli interventi rimanga affidata alle strutture pubbliche.

Sotto questo particolare profilo, occorre anzi sottolineare la particolare complessità e articolazione dei procedimenti e delle strutture di controllo. Vi sono anzitutto le forme di controllo e di vigilanza, di specifica pattuizione contrattuale, previste nell'ambito delle convenzioni, e facenti capo, nel loro complesso, alle strutture tecniche del Magistrato alle Acque ed agli organi tecnico-consultivi di cui lo stesso si avvale.

E' poi contemplato un momento di ulteriore verifica la cui speciale disciplina è demandata al Ministro dei L.L.PP.. Dispone, infatti, l'art. 3, ultimo comma, della legge n. 799/1984 che il Ministro dei L.L.PP., con proprio decreto, definisca sulla base delle convenzioni, le modalità e le forme di controllo sull'attuazione delle onere affidate in concessione.

L'impostazione che si è data al provvedimento in parola è quello di configurare il sistema di controlli in esso previsti come specificatamente finalizzato ad assicurare la unitarietà ed organicità degli interventi, o verificare, sotto il profilo generale, la coerenza, l'adequatezza e l'idoneità delle ipotesi di studio e di sperimentazione dei criteri di progetto e delle modalità di esecuzione, nonché a riscontrare, per quanto attiene agli interventi volti al riequilibrio idrogeologico della laguna, che le soluzioni adottate rispettino le caratteristiche di sperimentabilità, rever-

sibilità e gradualità indicate dal voto n. 20 del 27.5.1982 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

In questo contesto viene affidato un ruolo importante al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che, opportunamente integrato con i rappresentanti designati dalle Amministrazioni facenti parte del Comitato misto di cui all'art. 4 della legge n. 798/1984, interverrà in sede di controllo, con riferimento a fasi significative e a passaggi critici dello sviluppo attuativo degli interventi.

Per quanto più specificatamente attiene alla convenzione-quadro va precisato che la stessa è stata approvata dal Comitato in data 28.5.1985 ed è divenuta efficace, con la prescritta registrazione da parte degli organi di controllo, del relativo provvedimento amministrativo, avvenuta solo in data 2 ottobre 1985 per insorte difficoltà integrative connesse alla natura derogatoria delle norme concernenti l'affidamento in concessione, in forma unitaria e a trattativa privata, degli interventi connessi con la stessa convenzione.

Nel frattempo ha preso avvio anche "l'iter" finanziario e i fondi della legge 709/1984 sono stati resi disponibili, relativamente all'esercizio 1984/1985, tra il luglio e l'ottobre 1985.

Con la convenzione sono stati così affidati in concessione al Consorzio Venezia-Nuova studi, ricerche ed onere sperimentali per un importo pari a L. 234,5 miliardi nel triennio 1984-1986.

Entro il termine contrattuale di 120 giorni dalla data

della stipula della convenzione, è stato approntato e consegnato al Magistrato alle Acque un primo stralcio riguardante studi e progetti di massima. L'esame di tali elaborati è attualmente in corso da parte del Comitato Tecnico di Magistratura, organo consultivo dello stesso Magistrato alle Acque, opportunamente integrato con esperti delle singole discipline.

Tali elaborati consistono in un dettagliato programma degli interventi, nonché dei relativi studi, dai quali, in particolare, viene previsto anche un preciso programma di elaborazione e presentazione, il tutto secondo le indicazioni di priorità all'uopo dettate dal Magistrato alle Acque.

In particolare i predetti interventi riguardano:

- a) un'articolata serie di studi e sperimentazioni, compresa l'organizzazione del servizio informativo, per un importo di L. 40 miliardi;
- b) opere di natura sperimentale, impianti ed ulteriori opere a carattere definitivo per un importo di L. 194,5 miliardi, comprendenti opere sulla bocca di Lido per 104,5 miliardi, opere sulla bocca di Malamocco per 42,5 miliardi, opere sulla bocca di Chioggia per 12 miliardi ed opere interne alla laguna, quali sistemazione ambientale delle casse di colmata R e C, dragaggi di canali lagunari con formazioni sperimentali di velme e barene, marginamenti lagunari per 35,5 miliardi.

Il complesso di studi e sperimentazioni dovrà dare una risposta completa sulla fattibilità del progetto di massima del 1981 di cui al già richiamato voto del Consiglio Superiore dei

LL.PP., tenuto conto che gli studi fin qui svolti hanno evidenziato che l'eliminazione delle acque alte eccezionali dal centro storico di Venezia si ottiene solo con il controllo del flusso attraverso le tre bocche.

Si tratta, pertanto, di verificare la fattibilità dei singoli componenti, delle opere e degli impianti finalizzati a tale controllo e la definizione delle modalità e procedure di funzionamento in fase di gestione, con l'obiettivo di accertare la eventuale esistenza di punti critici e le conseguenti modalità di superamento degli stessi.

La verifica comprende anche l'esame di eventuali soluzioni alternative che dovessero emergere durante gli studi programmati e che presentassero aspetti nuovi di particolare interesse.

In questa prospettiva si collocano tutti i modelli di "piccola scala" idraulici e matematici che riguardano in special modo la progettazione delle opere alle bocche; tali sono i modelli fisici delle bocche di Lido, Malamocco, Chioggia, i modelli aerodinamici delle stesse bocche, il modello fisico tridimensionale per lo studio delle disposizioni antierosione in corrispondenza degli sbarramenti mobili, tutti i modelli fisici legati alla fattibilità della soluzione delle chiusure con paratoie a spinta di galleggiamento, con particolare riferimento alla forma del singolo elemento, alla necessità di realizzare una schiera di elementi in serie, ed ai fenomeni di formazione di sedimenti e di fouling (incrostazioni di organismi viventi) sulle paratoie e nei recessi, non ultimo il

modello fisico generale della laguna di Venezia a Voltabarozzo, ed inoltre i modelli matematici relativi alla propagazione del moto ondoso entro le bocche fino agli sbarramenti, i modelli matematici bidimensionali per la valutazione del trasporto solido nelle bocche.

Il complesso di studi deve anche e soprattutto fornire un quadro esauriente dei riflessi delle opere progettate sull'equilibrio dell'ecosistema lagunare nel suo complesso e sulle varie attività che in esso si svolgono.

In particolare l'attività commerciale del porto è una componente essenziale della realtà socio-economica di Venezia, per cui gli interventi progettati non possono prescindere dalla considerazione e dal rispetto delle esigenze di salvaguardia di tale realtà. Pertanto obiettivo primario in questa fase appare quello di approfondire la conoscenza dell'attuale situazione della portualità nei suoi vari aspetti, approntando quegli strumenti oggettivi di valutazione di comportamento dei vettori per effetto dei progettati interventi stessi in relazione al traffico previsto e prevedibile.

In fasi successive verranno messi a punto gli strumenti che, sulla base delle previsioni e sperimentazioni e con l'ausilio dei modelli di simulazione, consentiranno l'ottimizzazione delle strutture portuali al fine di conservare il potenziale di sviluppo in presenza delle opere da realizzarsi.

In questo ambito è previsto un rapporto sulla situazione attuale dei porti veneziani, un modello matematico dei traffici

portuali ed una nuova serie di ricerche sulla navigabilità in presenza delle opere alle bocche.

Altro aspetto non meno importante è dato dalla rilevanza dell'impatto ambientale degli interventi ed il perdurare degli effetti che gli stessi potranno avere sulla vita e sulle attività del territorio lagunare.

In questo ambito l'obiettivo primario è quello di determinare, sulla base delle conoscenze disponibili integrate con ulteriori indagini metodologicamente coerenti, uno stato iniziale di riferimento per l'ecosistema, per definire poi gli strumenti di misurazione e controllo necessari per individuare la tendenza evolutiva e consentire gli interventi di regolazione in fase di gestione dell'ecosistema.

E' prevista in tal senso tutta una serie articolata di studi volti a determinare lo stato qualitativo dell'ecosistema lagunare, gli elementi conoscitivi relativi agli apporti di inquinanti in laguna, la distribuzione delle concentrazioni di inquinanti mediante misure in loco e modelli matematici, per arrivare ad una sperimentazione di un sistema di monitoraggio della qualità delle acque ed infine ad un rapporto sullo stato attuale dell'ecosistema.

A tal fine è stato costituito e viene ora sviluppato il Servizio Informativo, primo nucleo di quella struttura chiamata Centro Operativo già individuata nello studio di fattibilità e prope, di massima del 1981. A tale struttura è stata affidata la realizzazione di una banca dati della Laguna di Venezia, vale a dire

di un archivio computerizzato delle informazioni inerenti studi, progetti ed opere dell'ambiente lagunare, quale necessario strumento per la gestione dell'ecosistema ed il controllo delle sue tendenze evolutive.

Infine le opere previste si inseriscono anch'esse nello scenario delineato, con i prescritti requisiti di gradualità e reversibilità e sempre nel quadro di quell'equilibrio globale che deve comunque essere rispettato, mantenuto e recuperato nella maggiore misura possibile.

Sono previste in particolare opere di sbarramento fisso alla bocca di Lido, incluso il canale a ridosso dello sbarramento, la protezione di fondo, la protezione del Forte di S. Andrea, nonché la realizzazione di un prototipo di paratoie, opere di sbarramento fisso alla bocca di Malamocco in prolungamento del molo sud, costruzione del porto rifugio a ridosso del molo sud alla bocca di Chioggia per realizzare condizioni idrodinamiche conformi a quelle che si determineranno nelle bocche di Lido e Malamocco per effetto delle opere previste e per realizzare condizioni idrodinamiche di prova del prototipo di paratoie e della sua eventuale installazione.

Sono previsti, altresì, interventi all'interno della laguna in armonia con le opere sopra descritte, quali la risistemazione ambientale delle casse di colmata B e C, dragaggi di alcuni canali lagunari con formazioni sperimentali di velme e barene per evitare il rapido degrado dei canali stessi e marginamenti lagunari, opere

queste volte a dare avvio all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare.

Il Consorzio sta inoltre realizzando in laguna, previo studio ed accertamento dei fenomeni che hanno provocato i danni anche recenti, un intervento-pilota, consistente in lavori di protezione di sponda, in località Mazzorbo, dell'importo, a misura, di L. 650 milioni circa, disposti con il criterio della somma urgenza a seguito di dissesti verificatisi in occasione di eventi eccezionali di acqua alta.

Il Comitato misto, in conformità al piano operativo degli interventi approvato in data 28.5.1985, ha poi deciso di affidare al Ministro per la Ricerca Scientifica e Tecnologica il compito di effettuare ricerche, studi lagunari e complementari e verifiche integrative, per un importo complessivo di 10 miliardi, a valere sul residuo stanziamento di 30 miliardi di cui alla lettera a), art. 3.

Quanto sopra ha essenzialmente la finalità di coinvolgere attivamente le strutture scientifiche nazionali nell'onera di risanamento ambientale e di salvaguardia di Venezia, anche mediante la collaborazione con organismi internazionali.

Con apposito schema di disegno di legge si è poi provveduto a stornare L. 12 miliardi dalla somma di cui all'art. 3, lett. a) per aumentare corrispondentemente lo stanziamento di 20 miliardi della lettera e) del medesimo articolo, destinato al restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico ed artistico destinati all'uso pubblico, che il Comitato ha ritenuto inadeguato.

L'elenco degli immobili da sottoporre al restauro è stato compilato dal Magistrato alle Acque ed approvato dal Comitato nell'adunanza del 18.2.1985; sono in corso di redazione i relativi progetti a cui faranno seguito immediato gli appalti.

Le ulteriori residue disponibilità sull'accantonamento di 30 miliardi, cui si è fatto sopra cenno, sono state così ripartite:

- L. 5 miliardi per la difesa dalle acque alte della zona della Basilica di S. Marco: anche per questo intervento è in corso di perfezionamento lo strumento giuridico per l'affidamento dei lavori.
- L. 1 miliardo per il completamento di un'indagine cartografica sulla parte di laguna interessata dai lavori del "progettone".
- L. 2 miliardi a disposizione del Magistrato alle Acque per interventi straordinari od urgenti (vedi l'intervento a Mazzorbo sopra descritto).

Fra gli ulteriori interventi di competenza dello Stato figurano poi:

- la ristrutturazione e l'acquisto di attrezzature per il servizio di vigilanza ed antinquinamento per l'importo di L. 3,5 miliardi nel triennio 1984-1986 (art. 2 lett. b)), per i quali sono stati predisposti i relativi decreti di impegno (perizie e bandi di concorso per l'assunzione del personale).

L'art. 2, lett. d) della ripetuta legge n. 709/1984, prevede, inoltre, uno stanziamento di L. 7,5 miliardi per opere portuali marittime a difesa del litorale.

Il piano degli interventi in questione, anch'essi da affi-

dare in concessione al Consorzio Venezia Nuova, comprende:

- a) studi, sperimentazioni, progettazione ed esecuzione di opere riguardanti la difesa dal mare del murazzo di Caroman, per un importo di L. 6 miliardi;
- b) studio, progettazione ed inizio delle opere più urgenti per la difesa del litorale del Cavallino per un importo di L. 750 milioni;
- c) studio, progettazione ed inizio delle opere più urgenti per la sistemazione della Riva Saloni Ovest a Chioggia per un importo di L. 750 milioni.

La relativa bozza di convenzione è stata approvata dal Comitato misto e dal Consiglio Superiore dei LL.PP.; è in corso di definizione il provvedimento di competenza della Direzione Generale delle Opere Marittime del Ministero dei LL.PP..

Gli ulteriori interventi di competenza dello Stato riguardano:

- (art. 3 lett. f)) - Recupero del complesso edilizio dell'Arsenale per l'importo di L. 16,5 miliardi nel triennio 1984-1986.

L'inizio dei lavori è subordinato alle decisioni, di competenza degli Enti locali, sulla destinazione d'uso del complesso. La Soprintendenza ai Beni Culturali di Venezia ha avanzato istanza per l'affidamento dell'incarico progettuale e di direzione lavori.

- (art. 3 lett. g)) - Esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e fondamenti su canali per l'importo di L. 13 miliardi nel triennio 1984-1986. Risulta già impegnata la somma di L. 6 miliardi per tre interventi di somma urgenza mentre è

di prossimo appalto la realizzazione di cinque progetti.

- (art. 3 lett. h)) - Sistemazione dei corsi d'acqua naturali ed artificiali rilevanti ai fini della salvaguardia di Venezia e della laguna per l'importo di L. 9 miliardi nel triennio 1984-1986.

La cifra stanziata è stata così destinata:

- L. 5,2 miliardi per opere sui fiumi Marzenego e Silone, già affidati in concessione al Consorzio di Bonifica Dese Sile, che darà inizio ai lavori quanto prima essendo i relativi progetti già pronti ed approvati;

- L. 3,8 miliardi per opere sul Canal Salso, sul Canale di Forte Marghera e sul Silone, parte interna della conterminazione lagunare: i progetti sono già approvati e l'appalto è imminente.

- (art. 3 lett. i)) - Restauro e la conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico per l'importo di L. 2 miliardi nel biennio 1984-1985.

Sono state predisposte perizie, per un totale di L. 1,8 miliardi, che sono in corso di approvazione presso il Magistrato alle Acque.

- (art. 3 lett. m)) - Interventi di edilizia universitaria per l'Istituto di Architettura di Venezia, per un importo di L. 5 miliardi. Per i relativi lavori è previsto l'affidamento in concessione allo stesso Istituto, con il quale sono in corso le necessarie trattative.

Interventi di competenza delle Regioni (art. 5 legge 798)

Gli interventi di competenza della Regione Veneto riguardano:

- (art. 5 lett. a)) - Esecuzione e completamento di opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitario, nonché di impianti di depurazione per l'importo di L. 68 miliardi nel triennio 1984-1986.

Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, ha provveduto sin dal marzo 1985 alla ripartizione dei fondi tra i Comuni della gronda lagunare e la Giunta Regionale sta ora recependo le progettazioni esecutive per il successivo affidamento in concessione delle opere agli Enti locali.

Alla data del 31.1.1986 risultano già approvati dieci progetti di fognature, in altrettanti Comuni, nonché il progetto relativo alla costruzione dell'impianto idroforo terminale dello scolmatore del fiume Marzenego per un importo globale di L. 25,2 miliardi. Per tutti i progetti sono in corso i provvedimenti per l'affidamento in concessione agli Enti locali. Le rimanenti progettazioni risultano in corso: la Regione prevede di poter completare gli appalti entro la fine dell'anno.

- (art. 5 lett. b)) - Opere di ristrutturazione dell'Ospedale Civile dei SS. Giovanni e Paolo per l'importo di L. 12 miliardi nel triennio 1984-1986.

La U.S.L. competente ha predisposto un progetto generale di intervento che comporta una spesa pari a 30 miliardi. Da tale progetto sono stati ricavati due stralci funzionali, di cui uno dell'importo

di L. 12 miliardi impegnerà l'intera cifra stanziata dalla legge 798/1984 e l'altro dell'importo di 4 miliardi sarà finanziato dalla Regione Veneto. Si prevede che i lavori vengano appaltati entro 3 o 4 mesi.

Interventi di competenza del Comune di Venezia e Chioggia (art.6 legge 798)

Gli interventi di competenza del Comune di Venezia riguardano:

- (art. 6 lett. a)) - Acquisizione, restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali produttive artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento, per l'importo di L. 73,5 miliardi nel triennio 1984-1986.

Il Comune di Venezia ha approvato un piano triennale e due piani di intervento per il 1984 ed il 1985, in base ai quali ha in programma l'acquisizione di abitazioni al Lido, nel centro storico e nell'estuario per l'importo di L. 20 miliardi, nonché la progettazione di restauro di immobili comunali e urbanizzazione secondaria per l'importo di L. 33 miliardi.

- (art. 6 lett. b)) - Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e sistemazione di ponti, canali e fondamenta su canali per l'importo di L. 17 miliardi nel triennio 1984-1986.

Il Comune di Venezia ha programmato interventi per un importo di L. 6,132 miliardi ed ha provveduto all'affidamento degli incarichi progettuali.

- (art. 6 lett. c)) - Assegnazione di contributi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato per l'importo di L. 23,8 miliardi nel triennio 1984-1986.

Il Comune ha programmato interventi per 4,165 miliardi.

- (art. 6 lett. d)) - Acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi ed urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse per l'importo di L. 10 miliardi nel triennio.

Il Comune ha intrapreso le iniziative opportune.

Gli interventi del Comune di Chioggia riguardano:

- (art. 6 lett. a)) - Acquisizione, restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali per l'importo di L. 13,05 miliardi nel triennio 1984-1986.

Il Comune ha intrapreso le iniziative necessarie per l'acquisizione di immobili ed ha approvato il programma dei restauri conservativi.

- (art. 6 lett. b)) - Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e sistemazione di ponti, canali e fondamenta per l'importo di L. 3 miliardi nel triennio 1984-1986.

Il Comune ha assegnato incarichi di progettazione ed ha approvato i progetti delle fognature urbane di Chioggia e Sottomarina.

- (art. 6 lett. c)) - Contributi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato per l'importo di L. 4,2 miliardi nel triennio 1984-1986.

Il Comune ha approvato il bando e il regolamento per l'assegnazione dei contributi a privati.

* * *

L'art. 21 della stessa legge n. 798/1984 prevede che per la realizzazione o per il completamento degli interventi di competenza dello Stato, della Regione e dei Comuni si provveda a disporre ulteriori finanziamenti con apposita norma da inserire, a partire dall'anno 1987, nella legge finanziaria.

Nel presupposto che il problema di Venezia non possa considerarsi risolto nell'ambito delle già operanti previsioni legislative, si tende così a realizzare, nel quadro istituzionale di riferimento già delineato, un processo unitario continuo di obiettivi, progetti e realizzazioni, collocato in una prospettiva temporale con cadenza triennale, e sostenuto dalla disponibilità di

adeguati flussi finanziari, assicurati con le future leggi finanziarie.

Sarà, pertanto, compito precipuo del Comitato misto-effettuata una preliminare verifica e valutazione delle già avviate fasi di attuazione degli interventi - promuovere, da parte delle Amministrazioni statali, regionali e locali competenti, la individuazione di ulteriori azioni da intraprendere e di obiettivi da conseguire, per poi definirne le relative priorità, nel quadro di una corretta e quanto più possibile realistica impostazione programmatica, unitamente alla determinazione dei relativi fabbisogni di spesa da proporre in tempo utile ai fini del recepimento nel disegno di legge finanziaria per l'anno 1987.

E' evidente che anche tale elaborato verrà portato a conoscenza delle competenti Commissioni Parlamentari.

Va, da ultimo, evidenziata la complessa problematica sorta a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1984, n. 431 (legge Galasso), sottolineando, in particolare, l'effetto paralizzante sugli iter procedurali di attuazione degli interventi di cui alla legge n. 798/1984, conseguente alla applicazione delle misure cautelari di salvaguardia ivi previste.

I decreti ministeriali con i quali sono state individuate le aree soggette a vincolo, riguardanti i comuni della gronda della laguna di Venezia, sono stati emanati in data 1 agosto 1985 (s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 21 settembre 1985).

I cennati decreti investono sostanzialmente l'intero eco-

sistema lagunare ove, pertanto a norma dell'art. 1 quinquies della legge in parola, rimangono bloccati, fino all'adozione dei piani paesistici, tutti gli interventi modificativi dell'assetto territoriale e tutte le opere edilizie, con la sola esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria di consolidamento statico e di restauro conservativo.

L'effetto inibitorio delle misure di salvaguardia che - atteso il tenore letterale della norma soprarichiamata - sembra estendersi anche alle opere pubbliche, è destinato ad operare fino all'approvazione degli strumenti pianificatori preordinati alla tutela dei valori paesistici ed ambientali. Ne consegue una grave situazione di stasi nell'avvio delle procedure attuative degli interventi da realizzare, che frustra l'esigenza di procedere alla sollecita realizzazione di opere indilazionabili, quali quelle per la salvaguardia di Venezia, preordinate al soddisfacimento di interessi di rilevanza nazionale.

Al riguardo, si ritiene, peraltro, di dover sottolineare che, nel corso della riunione del Comitato di cui all'art. 4 della legge n. 798/1984 del 15 aprile u.s., durante la quale è stata discussa ed approvata la presente relazione, il rappresentante della Regione Veneto ha informato che il piano paesistico di quella Regione è in avanzata fase di elaborazione e che, pertanto, la relativa approvazione interverrà presumibilmente entro il termine previsto.